

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 27 ottobre 2023, presso i locali dell'Ente Bilaterale Territoriale, sito a Messina in Via Placido Samperi n.7, si sono incontrati:

La **Confesercenti** della Provincia di Messina, rappresentata dal Presidente Sig. **Alberto Palella** e dal direttore **Daniele Andronaco**

e

La **Filcams-CGIL** Messina rappresentata dalla Sig.ra **Giselda Campolo**

La **Fisascat-Cisl** Messina rappresentata dai Sig. **Pancrazio Di Leo** e **Salvatore D'Agostino**

La **Uiltucs-Uil** Messina rappresentata dal Sig. **Francesco Rubino**

Tenuto conto che è volontà delle parti favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione aziendale e territoriale quale strumento per perseguire la crescita della produttività e della competitività delle imprese attraverso l'introduzione erogazioni economiche a titolo di produttività, secondo quanto previsto dalle seguenti norme di legge, di prassi e contrattuali come di seguito indicate:

- Legge 197/2022 (cd. Legge di Bilancio 2023) ha confermato che sono soggetti, ad una imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione misurabili e verificabili.
- Legge 197/2022 (cd. Legge di Bilancio 2023) all'art.1 comma 63 ha previsto, per l'anno 2023, la riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui Premi di Risultato di cui all'art. 1, c. 182, L. n. 208/2015.
- La citata detassazione trova applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente a quello di percezione del premio di risultato, ad euro 80.000,00 dall'articolo 1, comma 160, lettera d) della legge di bilancio 2017.
- Ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni, le somme debbano essere erogate in esecuzione di contratti aziendali e territoriali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative di cui all'art. 51 D.lgs. 81 del 15 giugno 2015.

- L'art. 14 D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 prevede che i benefici contributivi o fiscali o le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali e/o territoriali siano riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente.
- Il Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 disciplina i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza ed innovazione ai quali i contratti aziendali e/o territoriali legano la corresponsione di premi di produttività di ammontare variabile;
- La circolare dell'Agenzia delle Entrate, redatta d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 giugno 2016, n.28/E, ha illustrato l'agevolazione fiscale introdotta per i premi di produttività ed ha esaminato le nuove disposizioni in materia di benefit.

Premesso che:

è intenzione delle parti stipulanti, tenendo conto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, sottoscrivere un accordo che stabilisca i criteri e le modalità di attribuzione dei premi di risultato, e che permetta ai lavoratori in possesso dei requisiti reddituali richiesti dalla norma di poter accedere al cosiddetto regime della "detassazione" sulle voci retributive erogate nell'ambito della "retribuzione di produttività".

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti, come sopra individuate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

L'accordo si applica a tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro associati alle parti firmatarie rispettando il criterio di non discriminazione tra gli stessi. Si applica inoltre ai dipendenti dei datori di lavoro non iscritti alle parti firmatarie, sempre che gli stessi applichino e rispettino integralmente i CCNL, i contratti integrativi provinciali e gli accordi vigenti. L'accordo si applica inoltre ai dipendenti delle organizzazioni firmatarie dello stesso. Le aziende dovranno altresì essere in regola con il versamento delle quote di assistenza contrattuale (Quacop), nonché con la contribuzione all'Ente Bilaterale.

Per evitare disparità di trattamenti all'interno della stessa azienda o associazione il presente accordo si applica anche ai lavoratori che sono addetti in succursali, sedi, unità produttive, stabilimenti o cantieri fuori dalla Provincia di Messina. Si applica Inoltre ai lavoratori con sede di lavoro nella Provincia di Messina che sono distaccati e/o in trasferta fuori dalla stessa.



Il presente accordo si applica inoltre ai lavoratori della provincia di Messina, per i quali è stato stipulato un accordo territoriale "provinciale" di II° livello, del quale il presente accordo si considera integrativo.

Le parti convengono

- 1) Fermo restando il rispetto delle procedure, degli obblighi contrattuali e dei contenuti dei CCNL applicati le aziende aderenti a Confesercenti della Provincia di Messina, applicheranno l'imposta sostitutiva del 5% sugli importi erogati nel 2023 in relazione alle quote retributive/compensi/maggiorazioni/premi di rendimento e/o produttività erogati a titolo di premio di risultato.
- 2) La retribuzione individuata come premio di risultato verrà erogata secondo i criteri previsti nel CCNL e/o negli accordi aziendali e territoriali integrativi.

Definizioni (a titolo esemplificativo)

La "retribuzione di produttività", è riferita agli "indicatori quantitativi" di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione.

Rientrano nella detassazione di cui al presente accordo le retribuzioni erogate a titolo di incremento della produttività aziendale, di cui l'azienda dichiarerà l'avvenuto raggiungimento, e del relativo premio di risultato che sarà concordato a livello aziendale con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Il presente accordo scadrà il 31/12/2023. Le parti, in presenza di modifiche legislative o contrattuali si impegnano ad incontrarsi per eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie.

Il presente accordo, deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile.

Il presente accordo verrà depositato a cura dell'associazione datoriale firmataria entro 30 giorni dalla stipulazione, esonerando in tal modo dal medesimo adempimento le aziende aderenti al sistema Confesercenti della Provincia di Messina che ad esso si richiamano.

Le Parti si danno reciprocamente atto che le somme retributive che verranno corrisposte in relazione alle voci e criteri definiti nel presente accordo hanno caratteristiche tali da consentire l'applicazione del regime di detassazione.


Le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione ai lavoratori sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.

Letto, confermato e sottoscritto.


Confesercenti



Fisascat-Cisl



Filcams-Cgil



Uiltucs-Uil

